

LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NN. 14 E 15/2023 E LA REALTÀ SOVRANAZIONALE IN CUI SI COLLOCANO

Attraverso questo scritto fornisco la mia personale lettura delle recenti sentenze della Corte Costituzionale che hanno riconosciuto la legittimità della normativa sull'imposizione della vaccinazione anticovid, contestualizzandola nel momento storico del tutto peculiare che stiamo vivendo.

In primo luogo **anticipo la mia perplessità circa l'indipendenza della Corte** evidenziando come il sistema di nomina dei suoi componenti (espressi per un terzo dal Parlamento, per un terzo dal Presidente della Repubblica e per un terzo dalle magistrature superiori ordinarie e amministrative) rifletta anche su tale organismo la **grave crisi democratica in cui versa la politica**, a livello sia interno che internazionale.

A tal proposito, **sul piano nazionale**, rammento come la nostra legge elettorale consenta di votare non tanto le persone quanto i partiti, prevedendo sbarramenti assai penalizzanti, cui alle ultime elezioni "a sorpresa" si sono aggiunti i tempi ristrettissimi concessi - in pieno periodo feriale - ai nuovi gruppi per organizzarsi e poter esprimere candidati e programmi. E rammento anche come da anni il Paese faccia ricorso a governi "tecnici" retti da persone non elette per adottare scelte politiche su cui non vi è stato alcun consenso popolare e su cui, perlopiù, non è nemmeno consentito il dibattito (così è avvenuto negli ultimi governi che hanno stravolto, in nome dell'emergenza, molti principi fino a quel momento intangibili all'interno di una società che volesse dirsi democratica a suon di decreti legge, sulla cui conversione è stata in molti casi posta la fiducia), con buona pace della separazione dei poteri.

A livello sovranazionale ricordo invece come l'**art.11 Cost.** preveda che la Repubblica acconsenta, a condizioni di parità con altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad assicurare la pace e la giustizia tra le Nazioni, e mi chiedo se ad oggi le limitazioni di sovranità stiano effettivamente garantendo questo, posto che siamo stati chiamati dalla NATO e dall'Unione europea a finanziare un Paese in guerra che non faceva parte di queste alleanze rifiutando possibili trattative di pace, laddove **le Istituzioni europee, così come gli organismi internazionali, sono infiltrate** - attraverso il meccanismo del partenariato (cioè del finanziamento da parte dei privati degli organismi pubblici) - **da poteri economici e finanziari, oltre che ideologici (pensiamo al WEF) che dettano di fatto, insieme alla Nato, le politiche dei Paesi occidentali, dell'Unione Europea e di conseguenza delle nazioni che ne fanno parte.**

Tornando alle sentenze della Corte, vorrei evidenziare lo sconcerto suscitato dalle stesse per lo **scollamento rispetto ai principi** che chi ha studiato giurisprudenza come me e la pratica da anni ha sempre ritenuto **fondanti della nostra Repubblica.**

Come il fatto che **i giudici dovrebbero dare garanzie di indipendenza e imparzialità anche sul piano formale**, per cui, quando vi siano ragioni di opportunità, gli stessi dovrebbero astenersi dal partecipare alle decisioni e dovrebbero poter essere ricusati.

Nel caso specifico abbiamo invece appreso che **per la Corte Costituzionale questo principio non vale.** I difensori vi si erano infatti appellati chiedendo l'astensione di almeno uno dei giudici della Corte, il dott. Marco d' Alberti, il quale fino al giorno prima era consulente di Draghi, ma la risposta è stata che in base al regolamento interno, **i motivi ordinari di astensione e ricazione non hanno rilevanza per quest'organo posto al vertice del sistema** che dovrebbe adottare le decisioni più delicate da cui dipende la salvaguardia e il destino della nostra Repubblica, così come è stata creata e pensata al momento della sua nascita.

Personalmente ritengo che la Corte, con queste decisioni, abbia perso un'importante occasione per riaffermare i pilastri su cui poggia il nostro ordinamento tradendo lo spirito che ha animato I Padri

Costituenti per i quali, dopo la guerra e un regime totalitario, **la nascente Repubblica doveva fondarsi sull'indiscutibile centralità della persona al fine di prevenire arbitri e sopraffazioni da parte di chiunque**, compreso il potere costituito.

La Corte, invece, **si è limitata ad un'applicazione formale delle norme** richiamandosi alla giurisprudenza precedente nella misura in cui consentiva di **avallare le scelte attuate dal legislatore**, che poi, durante tutto il periodo della pandemia, è sostanzialmente **coinciso con l'esecutivo**, come si è accennato sopra, visto il **ricorso costante al decreto legge** e la **sostanziale equiparazione della normazione secondaria (circolari) a quella primaria, anche in materie** (come quella in oggetto, ovvero la previsione di un trattamento sanitario obbligatorio) **per cui vige la riserva di legge**. A questo proposito va detto che il giudice del lavoro del Tribunale di Padova, con una seconda ordinanza di rimessione alla Corte, aveva sollevato proprio questo profilo di legittimità, laddove la trattazione della causa è stata fissata il 23 maggio c.a., mentre è stata respinta la richiesta di rinvio dei difensori al fine di trattare unitariamente anche la seconda delle questioni posta dalla CGA Siciliana, in cui si approfondiva ancora di più il tema degli eventi avversi, calendarizzata il 4 aprile 2023.

Per il bilanciamento degli interessi in gioco di cui all'art.32 Cost. - diritto alla salute individuale e interesse alla salute collettiva - la Corte ha perimetrato da subito il proprio compito: valutare se "il legislatore aveva fatto buon uso della discrezionalità a lui attribuita" verificando la **non irragionevolezza** della decisione attuata e la **proporzionalità** rispetto agli obiettivi da perseguire, Indicando due direttrici principali nell'ambito delle quali la discrezionalità avrebbe dovuto muoversi: la valutazione della situazione di fatto della pandemia e l'adeguata considerazione delle risultanze scientifiche disponibili in merito all'efficacia e alla sicurezza dei vaccini.

Dunque, da un lato, la stessa ha parlato del **"deflagrare di un'emergenza sanitaria dai tratti del tutto peculiari"** sulla scia del **"diritto emergenziale"** già tracciata dalla **sentenza 7045/2021 del Consiglio di Stato**, il quale aveva addirittura ipotizzato l'**inversione del principio di precauzione** seguita da altra decisione del giugno 2022 del **Tribunale di Roma**, in cui si parlava di una "popolazione ammalata da curare per via di un virus ad alta capacità di contagio e di rilevante efficacia patogena".

E dall'altro, ha affermato che **le conoscenze medico-scientifiche** (che ricorda essere transitorie) **su cui fondare la valutazione di efficacia e sicurezza dei vaccini** - dovevano rinvenirsi unicamente in quanto accertato dalle **"Autorità preposte"**, richiamandosi anche ad una **"strategia unitaria invocata dalle Nazioni Unite, dall'OMS e dalla Commissione Europea"**, a sua volta espressa **"dalle scelte di altri Paesi** i quali avevano pure adottato l'obbligo vaccinale".

Su questo presupposto, **la Corte si è fatta così portavoce di una serie di tesi enunciate dagli "organismi istituzionalmente preposti al settore" ovvero AIFA, ISS, varie articolazioni del Ministero della Salute ed EMA omettendo, così come avevano già fatto le altre Istituzioni, di dare atto e tenere conto** che nella società scientifica internazionale vi era un **acceso dibattito documentato** da studi, dati, ricerche ufficiali, addirittura basato su documenti delle stesse case produttrici **che smentivano tali assunti instancabilmente sostenuti e divulgati anche dagli "esperti" del Comitato tecnico scientifico o ritenuti di riferimento dagli organi di comunicazione pubblici, i quali hanno sempre rifiutato il confronto continuamente richiesto** a livello nazionale e internazionale.

Singolare che la Corte, a parole, abbia ammesso la transitorietà della Scienza, ma nei fatti abbia poi rifiutato la dialettica e il metodo scientifico conosciuto e applicato in Occidente da Galileo in poi e invocato dagli stessi difensori che hanno portato quel dibattito in aula, riconoscendo come unica verità scientifica credibile e utilizzabile quella enunciata dagli organismi sopra citati.

La stessa ha infatti **abbracciato le tesi e i dati** (che pure abbiamo visto essere facilmente alterabili: basti pensare ai dati sui contagi, ospedalizzazioni e morti per covid) **propugnati dall'Esecutivo** - quando cita come fonti i vari dipartimenti del Ministero della Sanità - ovvero da **"Autorità preposte" strutturalmente controllate dall'esecutivo legiferante e/o dirette ai vertici da personaggi che avevano promosso a livello nazionale o internazionale le scelte strategiche vaccinali** (pensiamo a

un Brusaferrò direttore dell'ISS e portavoce del CTS o a un Magrini, che per anni ha ricoperto ruoli nell'EMA e nell'OMS), di fatto **sposando le tesi di una delle parti in causa** (in questo caso lo Stato).

Così **abdicando, con la rinuncia ad un'analisi critica e imparziale degli elementi ed argomentazioni a lei sottoposti, a quella posizione di terzietà che dovrebbe caratterizzare il potere giurisdizionale.**

Posizione di terzietà tanto più necessaria in quanto **erano in gioco i diritti fondamentali di migliaia di persone quali la vita, l'integrità fisica, la dignità, il lavoro** (che i costituenti hanno posto a fondamento della Repubblica, rendendosi ben conto che senza indipendenza economica non può esserci libertà e dignità, come si legge nei lavori preparatori, aspetto che dovrebbe far riflettere anche sulla libertà del consenso, peraltro manco informato, quando in caso di dissenso sia impedito di lavorare). Questa decisione peraltro toccava anche la libertà di cura (peraltro conforme al codice deontologico) sia dei sanitari che dei cittadini, la libertà di espressione del pensiero, la libertà di studio, di insegnamento e di ricerca, la socialità quale diritto primario dell'uomo come luogo e modo di espressione della personalità, senza considerare che l'integralismo propagandistico diffuso attraverso i mass media aveva creato una frattura sociale molto forte.

Che la Corte sia stata **ben lontana dall'incarnare il ruolo quasi sacrale a lei affidato di custode dei principi e valori espressi dalla nostra Carta fondamentale e persino dal comprendere la delicatezza e l'importanza estrema della questione a lei posta, si è percepito fin dall'inizio**, a partire dal fastidio con cui ha affrontato il tema sollevato del conflitto di interesse di taluno dei suoi componenti ma anche dal tempo contingentato concesso ai difensori per enunciare le loro argomentazioni, non rilevando altresì l'utilità di rinviare al fine di poter discutere unitariamente tutte le questioni sollevate, come si è sopra accennato.

Si è visto poi nella disamina esplicitata nelle motivazioni, in cui, più che un'effettiva tutela dei principi costituzionali violati nella loro essenza più profonda, **si è cercata la via per giustificare l'operato di una politica** attuata attraverso norme, come si diceva, **volute principalmente dall'esecutivo e meramente ratificate a posteriori da un Parlamento** che forse aveva più a cuore il raggiungimento del tempo minimo per garantirsi il vitalizio che il bene dei cittadini in teoria rappresentati e altresì avallate **da un Presidente della Repubblica** che fin dal primo momento ha sostenuto le vaccinazioni anticovid (si rammenta il suo richiamo alla popolazione, nel settembre 2021, al "senso di responsabilità comune" indicando "la vaccinazione come un dovere morale e civico") ignorando chi, anche con competenza e cognizione di causa, sollevava dubbi circa l'efficacia e sicurezza di questi prodotti, nonché ritenendo di non rispondere alla lettera inviategli, nel novembre 2021, dalla Presidente del "Comitato Ascoltami" dei danneggiati da vaccino la quale, rivolgendosi a lui "come a un padre" - sono le sue parole - chiedeva il suo aiuto a nome di tutte quelle persone che in buona fede avevano accolto l'invito a vaccinarsi, dopodiché, avendo riportato danni anche gravi, erano state male e si erano ritrovate totalmente abbandonate da uno Stato che si rifiutava di ascoltarle, vederle e curarle. E questo nel ruolo di garante della Costituzione e di rappresentante dell'Unità nazionale, e pertanto di tutti i cittadini.

Incidendo le decisioni della Corte in modo così pesante sui diritti fondamentali di un numero assai rilevante di cittadini (perché è ovvio che le stesse avrebbero avuto una ripercussione che andava ben oltre i casi specifici prospettati) ed essendosi l'obbligo vaccinale protratto per un anno e mezzo con le gravi conseguenze sopra esposte, **si riteneva doveroso, da parte dei giudici costituzionali**, prima di affermare la legittimità dello stesso e la primazia dell'interesse collettivo alla salute sul relativo diritto individuale, **verificare con il massimo scrupolo possibile** che per tutta la durata dell'obbligo i dubbi avanzati a livello scientifico e giuridico circa l'efficacia e la sicurezza dei trattamenti sanitari imposti fossero infondati, cimentandosi in **una disamina critica del materiale** anche solo documentale **a loro sottoposto**, eventualmente anche **facendo ricorso ai poteri istruttori** di cui disponevano, **al fine di poter fondare il loro giudizio su dati accertati e verificati nel contraddittorio da un organo super partes, come richiederebbe il sistema giurisdizionale di un Paese democratico.**

La Corte ha invece rifiutato di approfondire se nella realtà dei fatti e alla luce del dibattito scientifico e dei dati emersi a livello internazionale l'utilizzo di questi contestati vaccini a mRNA fosse idoneo a tutelare la salute collettiva, **affidandosi completamente alle valutazioni operate da quelle stesse agenzie regolatorie (EMA ed AIFA) che li avevano approvati sul presupposto del bilancio positivo costi/benefici** (per cui AIFA si era a sua volta fidata di EMA, non disponendo dei documenti successivi su cui basare il rinnovo dell'autorizzazione condizionata, ovvero i famosi PSUR), **al Ministero della Salute nelle sue varie articolazioni (esecutivo operante la scelta di introdurre l'obbligo) e all'ISS, al cui vertice stava ed è tuttora un componente del CTS che ha consigliato il governo per tutta la durata dell'emergenza, così recependo come verità circostanze del tutto smentite** dall'esperienza, da dati governativi di altri Paesi o da banche dati sempre ufficiali, da ricerche scientifiche pubblicate su riviste prestigiose o dagli stessi documenti o dichiarazioni dei produttori, ovvero comunque emersi (vedasi, solo esemplificativamente, tutti gli studi della Commissione medico scientifica Indipendente pubblicati sul sito CMSindipendente.it). In tal senso si legge nella sentenza che i vaccini Covid-19 non possono in alcun modo considerarsi sperimentali, che sono stati regolarmente immessi in commercio dopo aver completato l'iter per determinarne qualità, sicurezza ed efficacia attestando la superiorità dei benefici rispetto ai rischi, che nessuna delle fasi dello sviluppo pre-clinico e clinico sono state omesse, che il numero dei pazienti coinvolti negli studi è lo stesso di quello relativo a vaccini sviluppati con tempistiche standard in quanto è stato possibile affiancare temporalmente le diverse fasi di sviluppo clinico e arruolare negli studi di fase 3 un numero molto elevato di partecipanti (pag.20-21 sent.n.14). **La Corte ha mostrato perciò in modo palese la sua parzialità, superficialità e totale omologazione ad un sistema che ha appoggiato senza il minimo tentennamento l'Agenda 2030, la quale, al punto 3, ha posto già nel 2015 la vaccinazione universale come unica strada per raggiungere uno stato di salute e benessere per tutti.**

A questo punto ritengo **necessaria una digressione** per evidenziare innanzitutto come **molti degli obiettivi dell'Agenda coincidano con gli obiettivi del World Economic Forum - potente "Organizzazione internazionale per la cooperazione pubblico-privata", come si legge nel sito, tanto che "il Consiglio di fondazione", con a capo il suo fondatore, comprende "leader di spicco del mondo degli affari, della politica, del mondo accademico e della società civile"**- laddove tali obiettivi sono chiaramente **enunciati dal suo fondatore Klaus Schwab nei suoi libri: "La quarta rivoluzione industriale", "La grande narrazione per un futuro migliore", "Governare la Quarta rivoluzione Industriale", "Covid-19: The Great Reset", "Il capitalismo degli stakeholder"**.

Il ruolo del World Economic Forum è tutt'altro che occulto, atteso che **nel giugno 2019 Guterres**, Presidente delle Nazioni Unite, bypassando l'Assemblea, **ha stretto un accordo** con il Presidente del WEF denominato **"Quadro di Partenariato strategico del Forum Economico mondiale delle Nazioni Unite per l'Agenda 2030"** in cui si prevede **una stretta collaborazione con il WEF per perseguire "priorità selezionate congiuntamente" dell'Agenda 2030**, tra cui la Copertura sanitaria universale. A tal proposito è appena il caso di ricordare che del WEF fanno parte la Banca Mondiale (privata), le famiglie dei Rockefeller e Rothschild, Bill Gates, Soros, i grandi fondi di investimento mondiali (BlackRock, Vanguard e State Street), BIG Pharma, BIG Data e molti personaggi e centri di interesse finanziari e governativi. Così come è opportuno ricordare che **il recepimento dell'obiettivo della "Vaccinazione universale" nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile non è che un passaggio di un percorso iniziato da Bill Gates nel 2000 con la creazione di Gavi (Alleanza globale per l'immunizzazione)**, passato attraverso il suo discorso all'OMS del 2011, in cui lo stesso, principale finanziatore privato, dichiarava come le vaccinazioni fossero il cavallo di battaglia della sua Fondazione spingendo per inaugurare il "decennio delle vaccinazioni" (com'è stato) per poi passare alla creazione nel 2014 di *Global Health Security Agenda* e alla nomina dell'Italia come capofila del progetto vaccinale globale, da cui il cd. **"Documento sui vaccini"** di FNOMCEO del 2016, volto a creare una strategia comune all'Ordine dei medici, alla politica, ai mezzi d'informazione e interessante

financo la magistratura per sponsorizzare al massimo le vaccinazioni, e introducendo, l'anno dopo, le 10 vaccinazioni pediatriche obbligatorie tuttora in vigore.

Dobbiamo pensare che i componenti della Corte non abbiano allargato la visuale all'intero quadro in cui queste norme si inseriscono, nonostante i difensori l'abbiano richiesto e parte consistente dell'opinione pubblica l'abbia indicato, così da poter comprendere che tanto la pandemia quanto le strategie adottate per farvi fronte rientrano in un piano preciso preparato da anni?

Di quest'ultima asserzione costituiscono **indizi forti**, a livello internazionale, **tutti quegli elementi che hanno portato negli Stati Uniti a inchieste relative alla creazione artificiale della Sars Cov2 e alla scelta aprioristica di boicottare le cure tradizionali per utilizzare la pandemia per la sperimentazione "nel mondo reale" dei nuovi prodotti a mRNA.** Tra i primi, particolarmente significativo il dossier assemblato dall'Avv.to Thomas Renz contro Antony Fauci (da decenni a capo del programma sulle armi biologiche, oltre che essere a capo del NIAID " National Institute of allergy and infectious disease"), Peter Daszak (direttore di Eco Health Allianz), Shi Zhengli (virologa cinese esperta di Coronavirus), Ralph Barric (microbiologo dell'Università della Carolina del Nord, massimo esperto americano di GOF) nonché Metabiota (e quindi Hunter Biden), **la Rockefeller Foundation e Google**, con il coinvolgimento di **Petagono, CIA ed FBI per aver finanziato anche con fondi pubblici a Wuhan studi sul guadagno di funzione** i quali hanno portato, fin dal 2015, alla creazione di un virus chimerico dando successivamente vita alla Sars-Cov2 e rendendo possibile la pandemia, preannunciata in più ambienti anche istituzionali a partire dal 2010 e sempre più dal 2017.

E analogamente l'inchiesta iniziata dal Sen. Johnson, cui si aggiunge il dossier depositato presso la Corte dell'AIA da parte del prof. Tritto, che configura quanto accaduto come "Crimine Biologico" in palese violazione della Convenzione di Ginevra del 1925, i cui principi sono stati ribaditi nel 1972 dalle Nazioni Unite ed evidentemente bypassati in nome della lotta al bioterrorismo e della "biosicurezza".

Emblematico di questo è Progetto Bioshield risalente al 2006, con la creazione di strutture come BARDA "Biomedical Advanced Research and Development Authority" all'interno dell'ASPR "Amministrazione per la preparazione e la risposta strategica", a sua volta incardinato in HHS (equivalente del Ministero della Salute americano), nell'ambito del quale **si incentivava lo sviluppo anche di solide partnership con partner governativi e aziende biotecnologiche e farmaceutiche per costruire "contromisure mediche all'avanguardia che affrontino alcune delle più urgenti minacce alla sicurezza sanitaria nazionale** tra cui antrace, botulino, ebola, vaiolo, Sars, Mers, Aids, peste, febbre gialla, febbri emorragiche, agenti nervini, radiazioni, ustioni termiche o da radiazioni e resistenza antimicrobica", laddove si parlava di **prodotti che potevano essere approvati o autorizzati dall'FDA e resi disponibili ai sensi di un'autorizzazione all'uso di emergenza sanitaria pubblica.** Esattamente ciò che è avvenuto a seguito della pandemia.

Altri indizi si rinvengono poi nella strategia adottata a livello nazionale per combattere l'emergenza Covid (in linea con quella suggerita a livello globale e adottata in diversi altri Stati, a partire dagli Stati Uniti) nell'ambito della quale si sono scoraggiate dal primo momento le autopsie così come le cure domiciliari, indicando protocolli errati, ignorando che migliaia di medici ottenevano risultati con i farmaci tradizionali, sconsigliando e denigrando farmaci efficaci (vedasi ivermectina e idrossiclorochina), parimenti bocciando la cura del sangue iperimmune, diffondendo il panico sulla base di dati inattendibili relativi ai contagi (fondati sul sistema PCR utilizzato con cicli di amplificazione di molto superiori rispetto a quelli originariamente previsti) e così dati di ricoveri e morti per Covid gonfiati (si rammenta, al fine di incentivare i primi, il raddoppio delle diarie ospedaliere, portate in Italia a quasi 10.000,00 euro per ricovero), **sovvenzionando i mezzi di informazione per omologare e guidare la propaganda, facendo una guerra serrata, a livello mondiale, europeo e nazionale, contro l'informazione libera.** Con questi metodi **si è diffusa la convinzione che la Covid 19 non fosse curabile per poter autorizzare queste terapie sperimentali con il nome di "vaccini"** (quando non lo sono) per farli accettare ad ignare masse diffondendo falsità sulla loro efficacia, sicurezza e

completezza delle sperimentazioni, arrivando ad imporli a determinate categorie creando spaccature sociali e discriminazioni ignobili, emarginando e infangando tutti i medici e gli scienziati che osavano sollevare perplessità tacciandole di antiscientificità (così da noi il documento delle Federazioni degli Ordini delle professioni sanitarie e sociali del novembre 2021 "Position Statement sui comportamenti antiscientifici e/o contrari all'obbligo vaccinale dei professionisti sanitari e sociosanitari rispetto alla pandemia da Sars- Cov- 2") laddove, richiedendo un consenso fintamente informato e fintamente libero nei casi di ricatto lavorativo, si è **scaricata la responsabilità di eventuali eventi avversi sui cittadini che hanno fatto da cavie**, per tacere dello **scudo penale per i vaccinatori e per tutti i soggetti coinvolti nel programma vaccinale, unitamente agli accordi contrattuali che prevedono esoneri di responsabilità anche per i produttori.**

Dobbiamo pensare che il ruolo della Corte sia relegato ad un intervento chirurgico sulle singole norme avulso dal contesto in cui si inseriscono per non cogliere quanto profondamente le stesse minino l'assetto costituzionale e internazionale i quali, dal punto di vista dei principi enunciati, pongono inconfutabilmente al primo posto la persona umana, non avvedendosi così che la decretata emergenza ha creato il presupposto per far accettare la deroga a una legislazione elaborata nel tempo a tutela dell'ambiente e della salute dei singoli (quando non anche di una serie di altre libertà fino a ieri intangibili)?

In ordine al primo aspetto giova sottolineare che mentre sul piano teorico queste élite proclamano di voler ripristinare un'ambiente salubre (vedasi i proclami dell'Agenda 2030, molti dei quali ideali e condivisibili, ma che sono rimasti parole vuote a mascherarne altri più vaghi e subdoli, applicati in contraddizione coi primi), **di fatto hanno adottato come metodo e obiettivo la creazione di un mondo sempre più geneticamente modificato attraverso la biologia sintetica, l'editing genetico e le "contromisure mediche" alle paventate minacce globali alias "crisi di sanità pubblica"** determinate "da agenti patogeni convenzionali o non convenzionali ad alto potenziale pandemico, tossine, agenti chimici e radiazioni, anche nucleari" cui si aggiungono le "crisi economiche e sociali" causate dall'attuazione forzata dei punti chiave della cd. Quarta Rivoluzione Industriale (modifica delle fonti energetiche determinate dall'asserita minaccia del cambiamento climatico, una sempre maggiore automazione e utilizzo dell'I.A. per creare un mondo e un mercato interamente interconnesso e digitalizzato), **conducendoci verso una sempre più spinta e sempre meno tutelata sperimentazione globale in barba a tutte le Carte internazionali sui diritti umani e sulle sperimentazioni**, le quali pongono entrambe al primo posto la tutela del diritto alla vita e all'integrità fisica, oltre al consenso libero e informato.

Questo è stato fatto con **la pandemia, che ha costituito un acceleratore voluto e più volte preannunciato verso la realizzazione degli obiettivi del WEF recepiti nell'Agenda 2030**, liquidando, sul fronte salute, decenni di scienze mediche che avevano portato all'affermazione del principio di libertà e individualizzazione delle cure, **in favore di vaccinazioni di massa con terapie geniche sotto l'impulso di OMS e il via libera di FDA ed EMA** (le quali si reggono in buona parte sui contributi delle case farmaceutiche e a cui non è estraneo il meccanismo cd. "delle porte girevoli", come confermato nella registrazione dell'alto dirigente Pfizer Jordon Walker, operata suo malgrado da Project Veritas; sul punto sono anche illuminanti le registrazioni video delle dichiarazioni di Christopher Cole, Executive Officer of Countermeasures Initiative di FDA, in cui, tra l'altro, si evidenzia come le farmaceutiche paghino "canoni di utenza" altissimi che vanno a retribuire "recensori indipendenti" per promuovere la bontà delle contromisure da approvare, così agevolando il compito di FDA, non estranea, a quanto si capisce, a un certo livello di corruzione) realizzando in tal modo il sogno, tra l'altro, delle multinazionali del farmaco di poter sperimentare gratuitamente, remunerati e senza responsabilità, armi biologiche/farmaci-"contromisure" di tipo genetico su persone sane con il loro consenso, carpito col pretesto di doverli difendere dalle pandemie e da minacce esterne (abbattendo così i costi di studi e ricerca preventive grazie alla decretata emergenza), generando innumerevoli e gravi effetti avversi,

e quindi nuove malattie da poter "curare" con altri nuovi farmaci, magari sempre ad mRNA, espandendo sperimentazioni potenzialmente capaci di modificazioni genetiche. **Sulla natura di terapie geniche**, almeno sotto il profilo scientifico, di questi "vaccini" a mRNA, il regolamento UE 1043/2020 è del tutto esplicito, così come il regolamento 1394/2007 (richiamato da AIFA nei provvedimenti di recezione dell'autorizzazione condizionata), e poco importa che dal punto di vista giuridico nel 2009 quest'ultimo sia stato modificato nel senso di escludere i vaccini da questa nozione, considerato che una modifica nominale non cambia i processi biologici e genetici che tali sostanze sono in grado di innescare.

Questa la direzione adottata dalle tanto decantate strategie dell'OMS e dell'Unione europea nell'ottica "One Health" per cui rimando non solo al **regolamento UE 1043/2020** «relativo all'esecuzione di sperimentazioni cliniche con medicinali per uso umano contenente organismi geneticamente modificati o da essi costituiti e destinati alla cura o alla prevenzione delle malattie da Coronavirus (COVID-19) e relativo alla fornitura di tali medicinali», ma anche al **regolamento UE 123/2022** «relativo ad un ruolo rafforzato dell'EMA nella preparazione alle crisi e nella loro gestione in relazione ai medicinali e ai dispositivi medici» ed ai più recenti **regolamenti UE 2370/22, 2371/22** «relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero» e **2372/2022** «relativo a un quadro di misure volte a garantire la fornitura di contromisure mediche di rilevanza per le crisi in caso di un'emergenza in caso di sanità pubblica a livello di Unione», all'**art.27 della legge n.79 del 29 giugno 2022 di conversione del D.L. n. 36 di attuazione del PNRR** (con cui è stato creato il "Sistema nazionale di prevenzione e salute dai rischi ambientali e climatici" -SNPS, una struttura incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che, "con l'approccio One Health nella sua evoluzione in Planetary Health"..."concorre al perseguimento di obiettivi di prevenzione primaria correlati in particolare alla promozione della salute e alla prevenzione e al controllo dei rischi sanitari associati direttamente o indirettamente a determinati rischi ambientali e climatici, anche derivanti da cambiamenti socio-economici"), alle affermazioni di Klaus **Schwab al G20** ("se guardiamo a tutte le sfide possiamo parlare di crisi multiple: economiche, politiche, sociali, ecologiche, istituzionali, e in realtà quella che dobbiamo affrontare è una profonda ristrutturazione sistemica e strutturale del nostro mondo", in altre parole, quello che nei suoi libri ha chiamato il "Great Reset"). Tali crisi e rischi globali sono stati analizzati più approfonditamente nel "**Global Risk Report 2023**", presentato in occasione dell'incontro annuale del WEF a Davos, e l'individuazione, lo studio, la prevenzione degli stessi attraverso la sperimentazione, l'acquisito e l'utilizzo di nuovi prodotti medicinali sono gli obiettivi delle numerose strutture create in quest'ultimo anno dall'Unione europea quali **la task force ETF all'interno di EMA** di cui all'art.15 e seguenti del regolamento UE 123/2022, **HERA (Autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie)** e **HADEA (Agenzia esecutiva per la sicurezza e il digitale)** costituite invece in seno alla Commissione Europea nel settembre 2021, al cui 1° anniversario dalla nascita, **la Presidente della Commissione Ursula Von der Leyen ha ricordato che "dobbiamo prepararci alla prossima crisi sanitaria"** indicando specificamente **le tre prossime minacce: resistenza agli antibiotici, patogeni ad alto potenziale pandemico, emergenze chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari**, il tutto mentre Bill Gates, la Hopkins University e l'OMS svolgevano una nuova esercitazione denominata "**Catastrophic Contagion**" e il sedicente filantropo pubblicava il libro "Come prevenire la prossima pandemia". **Sempre i medesimi obiettivi si vorrebbero realizzare attraverso il cd. Trattato pandemico e/o Nuovo Piano Pandemico Internazionale, che vorrebbe trasformare entro il 2024 l'OMS in organo decisionale in grado di imporre l'adozione di "contromisure" all'intero mondo**, a seguito delle dichiarazioni di emergenza pandemica dallo stesso decretate.

All'esigenza di tenere nascoste le vere finalità cui ambiscono gli organismi internazionali citati nonché la Commissione europea, mossi dal WEF e da altri consessi privati o lobbistici con poteri economici, militari o strategici, sono finalizzate tutte le **politiche sempre più stringenti volte a tenere sotto**

controllo quella che chiamano "disinformazione" (aspetto di cui pure il Piano pandemico internazionale in elaborazione si occupa) mettendo a tacere e tacciando di "complotto" chi ha compreso quanto in atto e cerca di evidenziare la realtà dei fatti. Giusto per ricordare alcune iniziative adottate in tal senso cito il **"Codice rafforzato contro la disinformazione"**, cui hanno aderito le principali piattaforme on line, il progetto **"European Newsroom"** relativo alle testate giornalistiche al fine di creare un'informazione unica, cui si aggiungono le **sovvenzioni** fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico **a TV e giornali** anche locali per la diffusione di notizie in linea con l'informazione "ufficiale".

Tornando al commento della sentenza della Consulta, emblematica di come interesse primario della stessa sia stata la copertura delle scelte politiche adottate e di quanto l'effettiva tutela della salute dei cittadini sia di scarso interesse per il decisore costituzionale, è la motivazione di rigetto relativa alla sollevata questione dell'**inadeguatezza del triage pre-vaccinale** (nell'ambito del quale si indicava come opportuno anche un test sierologico), ravvisata dal giudice remittente sulla base della necessità di adottare cautele a tutela del singolo suggerite dalle conoscenze scientifiche, come auspicato nella precedente sentenza della Corte Cost. n.370/1990. A tal proposito la Corte dapprima si è richiamata al fatto che **"le principali Autorità Sanitarie in ambito internazionale, incluse OMS e CDC statunitensi, non raccomandano l'esecuzione di alcun test prevaccinale per le vaccinazioni per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov 2"**, poi ha scritto che "il medico di medicina generale non assolve un ruolo primario nella valutazione dell'eleggibilità di un assistito a una vaccinazione anche rispetto a quelle previste dal piano nazionale di prevenzione, competendo questa valutazione ai medici vaccinatori all'uopo adeguatamente formati", sostenendo la sufficienza dell'"anamnesi prevaccinale" quale "pratica standardizzata secondo un consolidato protocollo" e completando il discorso con la considerazione che normalmente non è prevista l'effettuazione di test pre-vaccinali in quanto "non esiste nessuna evidenza che supporti l'utilità del loro utilizzo", nonostante la Procura siracusana avesse riconosciuto che il militare Paternò era deceduto proprio a causa di un eccesso di reazione anticorpale dovuta alla somministrazione del vaccino quando aveva già contratto il Covid.

Ma per la Corte che ha esaminato le questioni in oggetto, evidentemente, i cittadini non meritano cautele (contrariamente a quanto previsto dalla giurisprudenza precedente) perché, a suo dire, per un dovere di solidarietà sociale pure espresso dalla Costituzione all'art.2, gli stessi devono accettare il rischio di eventi avversi, a fronte del quale è valutato sufficiente l'indennizzo previsto.

E' la stessa fredda indifferenza con cui la Corte rigetta la prospettata alternativa, per i sanitari, di far ricorso ai tamponi, perché ritenuta troppo onerosa per il SSN, in quanto valutati inadeguati a prevenire la malattia grave (come se non esistesse il principio di libertà di cure anche per il sanitario) e per assicurare la presenza di un adeguato contingente sul luogo di lavoro, sì da garantire il funzionamento del servizio, ignorando ipocritamente quanti di loro, pur vaccinati, si siano infettati in quest'anno e mezzo, laddove comunque tutte queste motivazioni sono estranee alla giurisprudenza costituzionale che prevede l'obbligo terapeutico come *extrema ratio*, in assenza di alternative (giusto *ad colorandum* si rammenta come gli stanziamenti in bilancio per la Sanità siano diminuiti, in totale contrasto con le emergenze proclamate).

Ritengo ulteriore significativo sintomo di superficialità e scarsa considerazione da parte della Corte nei confronti dei cittadini, il non aver **minimamente menzionato, nelle motivazioni della sentenza, la circostanza che i "vaccini" anticovid sono costituiti da prodotti genici del tutto innovativi, autorizzati in via condizionata, si ritiene impropriamente alle stesse condizioni di un vaccino tradizionale**. E ciò nonostante tale aspetto abbia animato non poco il dibattito scientifico dell'ultimo anno e mezzo, laddove proprio da questo è dipesa la renitenza dei più, sanitari compresi, a sottoporsi a tali trattamenti, rivelatisi peraltro inefficaci nel proteggere dal contagio nonostante il numero di dosi inoculate, richieste man mano in misura sempre maggiore.

I giudici costituzionali non hanno infatti dato alcun peso alla circostanza che l'aver considerato "vaccino" ciò che è invece molto più affine ad un farmaco, ha portato ad escludere una serie di approfondimenti negli studi preclinici (la farmacocinetica, la farmacodinamica, la genotossicità e la cancerogenicità, tanto per dirne alcuni) poi rivelatasi una grave mancanza con pesanti ricadute sulla popolazione inoculata, atteso che l'induzione da parte di un principio attivo di tipo genetico alla produzione della medesima proteina tossica del virus, sia pure stabilizzata, senza sapere esattamente quanta, per quanto tempo e da parte di quali organi sarebbe stata prodotta, si è rivelato un azzardo costato una serie innumerevole di eventi avversi, come hanno dimostrato numerosi studi osservazionali in cui si è attestato l'indebolimento del sistema immunitario e lo scatenarsi di malattie autoimmuni (VAIDS), ovvero il riattivarsi di patologie fino a quel momento sotto controllo (tumori *in primis*). E questo aspetto non era e non è sconosciuto alle case produttrici, le quali indicavano a tutto il 2022 nel piano di gestione del rischio, come "rischi potenziali importanti" dell'inoculazione, proprio malattie del sistema immunitario (così per Comirnaty di Pfizer-Biontech). Analogamente, la Corte non ha minimamente valutato il fatto che la scelta di considerare queste terapie come "vaccini" ha anche determinato conseguenze non indifferenti nel riconoscimento degli eventi avversi, altamente sottostimati - quelli riconosciuti da AIFA - se si considerano le perizie svolte (troppo poche), le numerose osservazioni cliniche e gli studi pubblicati da scienziati indipendenti sulle patologie riscontrate nei soggetti che le hanno denunciate come eventi avversi. Dunque si è appurato che lo scarto tra eventi avversi dichiarati dai soggetti che si sono vaccinati e le reazioni avverse riconosciute correlabili da AIFA (su cui la Corte ha adottato la propria decisione) è dipeso: **1. dal sistema di farmacovigilanza passiva adottato**, laddove il confronto con il sistema di farmacovigilanza attiva americano V-Safe ha evidenziato un rapporto 1/4650 effetti avversi gravi all'agosto 2022 (come indicato dal prof. Marco Cosentino nel suo interessantissimo articolo pubblicato su International Journal of Molecular Science "Capire la farmacologia dei vaccini Covid-19 a mRNA: stiamo giocando a dadi con la spike?" in cui si citano ben 89 articoli scientifici tutti piuttosto recenti, cui si rimanda sul tema in generale); **2. dalla resistenza dei medici a segnalare gli effetti avversi indicati dai pazienti** (sicuramente anche a causa delle pressioni loro imposte dagli ordini professionali fin dal "Documento sui vaccini" del 2016 - integrato nel novembre 2021 dalle Federazioni nazionali degli Ordini professionali sanitari e sociali - in cui si volevano gli iscritti propugnatori delle vaccinazioni arrivando a sanzionare disciplinarmente chi le sconfessava pubblicamente, tacciando tali condotte come antiscientifiche), tenuto anche conto che i medici spesso si arrogano scorrettamente il compito di effettuare loro le correlazioni; **3. dal fatto che il Manuale per la valutazione della causalità di un evento avverso in caso di immunizzazione di OMS prevede molte più restrizioni di quelle previste in relazione ai farmaci**, essendo tarato su sostanze a virus inattivato quali erano i vaccini tradizionali.

Altro aspetto che colpisce di queste sentenze è la mancanza di rispetto per la dignità umana e il distacco emotivo con cui vengono costruite le giustificazioni logiche alla legittimità della norma impugnata, basate su ragionamenti ed affermazioni del tutto astratti ed autoreferenziali degli organismi pubblici "di riferimento" assai lontani dalla realtà dei fatti, e la totale mancanza di empatia verso tutti coloro che quella norma hanno patito, stravolgendo la loro vita a causa dei danni riportati, fino al punto da perderla del tutto.

In questo senso evidenzio la circostanza che la Corte non ha fatto alcun cenno all'ultimo comma dell'art.32 della Costituzione, in cui si dice espressamente, a proposito di trattamenti sanitari obbligatori, che "la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana", guardandosi bene dal ritenere che ciò si verifichi nel caso di imposizione di un trattamento sanitario potenzialmente capace di provocare la morte o l'invalidità permanente, interpretazione a mio avviso imposta dalle Carte internazionali sopra citate sui diritti umani e sulle sperimentazioni nel momento in cui è stata segnalata alle banche dati competenti una casistica non indifferente di eventi

del genere come ritenuta conseguenza dell'inoculo (vedasi segnalazioni da sistemi VAERS ed Eudravigilance). Molte delle patologie segnalate sono peraltro state specificamente riportate dal giudice remittente, il quale ha sottolineato con preoccupazione che non si trattava di casi sporadici. Giocando con le parole e sempre decantando una piena efficienza del sistema di farmacovigilanza (messa in discussione ancor di più nella seconda ordinanza del CGA, la quale verrà esaminata il 4 aprile), la Corte con algido distacco e in controtendenza rispetto a sentenze più recenti, ha enunciato (richiamandosi alla sentenza 118/'96) che **"devono ritenersi leciti i trattamenti sanitari, e tra questi le vaccinazioni obbligatorie che al fine di tutelare la salute collettiva possono comportare il rischio di conseguenze indesiderate pregiudizievoli oltre il limite del normalmente tollerabile"**, in quanto è proprio la sussistenza del rischio che giustifica il previsto indennizzo.

Tale pronuncia - decidendo sul riconoscimento dell'indennizzo in caso di manifestazione dell'infezione della poliomielite nonostante la vaccinazione obbligatoria - dopo aver ribadito che il nostro ordinamento è "orientato a riconoscere il valore fondamentale alla persona come individuo" ed avere pure rammentato l'ultimo enunciato dell'art.32 per cui "la legge in tema di obbligo sanitario non può in alcun modo violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana", si richiama a sua volta alla sentenza 258/94, ovvero all'"esigenza che si prevedano ad opera del legislatore tutte le cautele preventive possibili" per limitare al massimo i casi di danneggiamento alla salute individuale (cautele ritenute invece non necessarie dalle sentenze del 2023 in commento), secondo un principio già enunciato dalla pronuncia 370/90 che viene definita "il necessario punto di riferimento della presente decisione". Tale sentenza 118/'96, commentando la 370/90, prosegue con il dire che "in quell'occasione la Corte costituzionale ha affermato che il rilievo dalla Costituzione attribuito alla salute in quanto interesse della collettività, se è normalmente idoneo da solo a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale, cioè a escludere la facoltà di sottrarsi alla misura obbligatoria (si veda, altresì la sentenza n. 258 del 1994), non lo è invece quando possano derivare conseguenze dannose per il diritto individuale alla salute. Si afferma infatti che in nome del dovere di solidarietà verso gli altri è possibile che chi ha da essere sottoposto al trattamento sanitario sia privato della facoltà di decidere liberamente. Ma nessuno può essere semplicemente chiamato a sacrificare la propria salute a quella degli altri, fossero pure tutti gli altri". E quindi si introduce il concetto di ristoro necessario previsto dall'indennizzo.

A parte il fatto che non si concorda con l'affermazione del principio generale del ristoro economico come equo (e sufficiente) temperamento tra l'interesse collettivo alla salute pubblica e il rischio, sia pure "rarissimo", di danno irreversibile, in quanto **si ritiene che in base ai principi fondanti il nostro ordinamento e le altre carte internazionali sui diritti umani nessuno possa essere obbligato a mettere a repentaglio la propria vita e la propria salute nemmeno per l'interesse collettivo**, si valuta altresì impossibile non cogliere come le affermazioni tratte da quella sentenza, estrapolate dal contesto specifico (in cui il danno è relativo alla contrazione dell'infezione che si voleva scongiurare con la vaccinazione), mal si attagliano alla situazione creatasi con le vaccinazioni anticovid-19 dove la prevenzione dall'infezione, lungi dall'essere certa salvo rarissime eccezioni, non è nemmeno stata studiata (così la direttrice commerciale di Pfizer Janine Small al Parlamento Europeo). Tra l'altro, anche ammesso che eventualmente operasse una protezione per qualche mese (come parrebbe sulla base dei dati dell'ISS), non si può trascurare la circostanza che si sono evidenziate **pesanti ricadute sul sistema immunitario, il quale viene sempre più danneggiato da inoculazioni continue dove i danni ad una molteplicità di organi o sistemi dell'organismo, anche irreversibili (quando non la morte), verificati attraverso studi osservazionali e le segnalazioni pervenute alle banche dati di farmacovigilanza, hanno assunto proporzioni sia qualitative che quantitative impressionanti**, come sottolineato dal giudice remittente. **Alla luce di ciò, a mio avviso, la sentenza n.14/23 cade in contraddizione** - per le ragioni sopra esplicitate di non aver ricercato la verità ma recepito

fideisticamente valutazioni diffuse da organi governativi ad oggi su molti fronti smentite, financo dall'esperienza - **con un'affermazione di principio dalla stessa espressa** nel punto in cui si legge che "questa Corte, nell'esaminare le leggi impositive di obblighi vaccinali, si è sempre attenuta ai dati scientifici relativi alla sicurezza del vaccino rispetto ai quali non conta in sé l'omogeneità della tipologia di eventi avversi quanto piuttosto **l'incidenza a livello generale del loro manifestarsi anche in relazione alla loro gravità**".

Sconcerta dunque che nel trattare un aspetto così essenziale e delicato, la Corte, che pure parla di "scelte tragiche", abbia ritenuto sufficiente, per non mettere in discussione l'asserito rapporto favorevole rischi/benefici a proposito delle cd. "vaccinazioni" anticovid 19, **richiamarsi a quanto si legge sui rapporti AIFA**, in cui si dichiara - in totale sconessione con i dati fattuali e clinici emersi in tutto il mondo - che "la maggior parte delle reazioni avverse ai vaccini sono non gravi e con esito in risoluzione completa;" che "le reazioni avverse gravi hanno una frequenza da rara a molto rara e non configurano un rischio tale da superare i benefici della vaccinazione" e infine che "non è stato osservato alcun eccesso di decessi a seguito di vaccinazione" in quanto "il numero di casi in cui la vaccinazione può aver contribuito all'esito fatale dell'evento avverso è estremamente esiguo e comunque non tale da inficiare il beneficio di tali medicinali". Sconcerta perchè, nonostante l'acceso dibattito scientifico internazionale che la Corte non poteva ignorare, **la stessa si è accontentata della "verità" enunciata da Aifa** (non importa se in contrasto con i dati di realtà emersi in tutto il mondo e financo svelati dai produttori) **per chiudere qualsiasi questione sull'irragionevolezza e sproporzionalità delle strategie vaccinali** (perchè di dignità e rispetto della persona umana, come sopra detto, in queste pronunce non se ne parla), **con buona pace del principio della centralità della persona, da sempre indicato quale cardine della nostra Costituzione e delle Carte internazionali sui diritti umani**, e altresì **del principio di precauzione**, che in un caso del genere, interessante milioni di persone, non poteva essere messo da parte.

La dignità delle persone, a mio modesto avviso, non è stata rispettata anche perchè le campagne vaccinali e gli obblighi conseguenti sono stati costruiti sull'inganno, dapprima da parte delle agenzie regolatorie internazionali FDA ed EMA, e poi da parte delle Istituzioni tutte, compresi gli organismi del sistema sanitario nazionale: Dipartimenti del Ministero della Sanità, Ordini professionali, ISS, AIFA, finanche il Comitato nazionale di bioetica, utilizzando come cassa di risonanza i mass media, **laddove questo inganno ha finito per essere recepito e perpetrato anche dalla Corte Costituzionale**, chiamando e trattando come "vaccini" tradizionali delle terapie geniche senza ulteriori approfondimenti, asserendo che erano e sono efficaci, completamente testati e sicuri quando erano e sono sperimentali e nello stesso allegato tecnico dei produttori e nei piani di gestione del rischio era ed è scritto che una serie di accertamenti non sono stati fatti e una serie di effetti non si conoscono (uno per tutti: gli effetti sugli immunocompromessi e i fragili con più patologie, cui la vaccinazione è raccomandata in via prioritaria); così come si sono raccomandate le vaccinazioni ai minori quando tutti gli studi di sicurezza erano stati rinviati.

Ugualmente non si ritiene rispettata la dignità della persona perchè il consenso non è realmente informato, oltre che libero, anche per effetto della propaganda e delle informazioni istituzionali ingannevoli (*in primis* non indicando che si tratta di vaccinazioni sperimentali e non indicando tutto ciò che non è stato nemmeno valutato negli studi preclinici: anche qui, solo esemplificativamente, si evidenzia che i trials non hanno compreso gruppi di immunocompromessi così come le donne in gravidanza, e che gli studi sulla sicurezza pediatrica - obbligatori ai sensi del regolamento UE 1901/2006 - sono stati rimandati). Per queste ragioni, come anticipato, non si ritengono rispettate le convenzioni in tema di sperimentazioni, a partire dai 10 principi del Codice di Norimberga, dalla Convenzione di Oviedo e da quella di Helsinki.

Aggiungo, per quanto riguarda **la sentenza n.15/2023** relativa alla **legittimità della sospensione dei lavoratori che hanno rifiutato la vaccinazione e della non ammissione, per gli stessi, del repace**

e dell'assegno di mantenimento, come anche tali questioni, a mio avviso, siano state affrontate in modo estremamente semplicistico.

Infatti - dopo aver ribadito che "è ormai evidente come la vaccinazione costituisca un'arma imprescindibile nella lotta alla pandemia, configurandosi come un irrinunciabile opportunità di protezione individuale e collettiva"; aver discettato circa la valenza multipla della vaccinazione degli operatori sanitari: di protezione del sanitario e dei pazienti dal contagio nonché di garanzia per le prestazioni erogate, contribuendo a perseguire gli obiettivi di sanità pubblica; dopo il richiamo all'emergenza sanitaria, alle strategie dell'ONU, dell'OMS e della Commissione Europea e infine dopo le argomentazioni sulla non irragionevolezza e sproporzione della decisione del legislatore – **la Corte liquidava i temi sopra esposti asserendo che, siccome la vaccinazione era stata elevata dalla legge a requisito essenziale per l'esercizio della professione sanitaria, ritenuta la condizione di non vaccinato fattore di rischio per la tutela della salute pubblica, si è considerata la mancata sottoposizione alla stessa come una causa di impossibilità per il dipendente di svolgere attività lavorativa.** E siccome questa situazione era stata **volontariamente determinata dal lavoratore**, in assenza della prestazione **si è ritenuto equo** non porre a carico del datore di lavoro il pagamento di un corrispettivo, così come si è ritenuto eccessivamente penalizzante per lo stesso pretendere che trovasse al lavoratore che si era sottratto all'obbligo una mansione non a contatto con gli utenti.

Sulla base delle stesse argomentazioni si è poi valutata la scelta legislativa non contraria ai principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità anche in merito alla mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento diversamente da quanto avveniva, ad esempio, per i soggetti sottoposti a procedimenti penali e disciplinari, laddove la Corte osservava che la situazione era differente poiché chi aveva scelto di non vaccinarsi avrebbe sempre potuto modificare la propria posizione adottando una scelta diversa, senza capire che chi rifiutava la vaccinazione non lo faceva per scarsa coscienza civica ma perchè, a ragion veduta, non si fidava di queste terapie sperimentate direttamente sulla popolazione. **Con ciò mostrando una totale assenza di sensibilità verso soggetti a cui si stava sostanzialmente chiedendo di mettere a rischio la propria salute anche in maniera irreversibile**, poiché questo è il dato di realtà - al di là dei proclami di Aifa e di tutti gli organi di Stato - **in nome di un vantaggio per se stessi e per la collettività del tutto discutibile e aleatorio.** Nei loro confronti è stato invece posto in atto un vero e proprio **ricatto, con la minaccia di togliere, a chi non si fosse sottoposto alla richiesta vaccinazione, la possibilità di lavorare**, spesso a prescindere dall'effettivo contatto con altri (si pensi agli psicologi, preclusi dal lavorare anche on-line), e quindi dal presunto pericolo di essere veicoli di contagio, privandoli **in tal modo di qualsiasi fonte di sostentamento, sanzionandoli in maniera del tutto sproporzionata, atteso che di fatto si è punita la disobbedienza all'imposizione vaccinale con la perdita della possibilità di mantenersi e di conservare la propria dignità, garantita dall'autonomia economica.**

Venendo infine ai **danneggiati da vaccino**, rappresentati da quelle miriadi di persone che vagano da una struttura sanitaria all'altra senza venire riconosciuti e curati adeguatamente, spesso anzi trattati come dei visionari, depressi e ansiosi, liquidati con prescrizioni di psicofarmaci (grazie anche alla nuova "patologia da ansia di immunizzazione" introdotta *ad hoc* nel 2019 nel Manuale OMS per la valutazione della causalità di un evento avverso a seguito di immunizzazione), in molti casi gli stessi hanno trovato conforto solo in **associazioni e comitati** (tra cui si sono distinti il Comitato Ascoltami, il Comitato Fortitudo, il Filo di Arianna, Danni Collaterali, per menzionarne alcuni) tutti composti da volontari, spesso danneggiati a loro volta, i quali hanno fornito loro ascolto e sostegno, solo perché esistono persone che ancora credono nella solidarietà umana e nel valore dell'aiuto e del servizio agli altri. **Ad essi si sommano i numerosissimi casi di soggetti sani fino a prima dell'inoculo deceduti improvvisamente, addirittura nel sonno**, le cui foto vengono portate nei cortei e che compaiono tutti i santi giorni sulle pagine dei nostri social o sui giornali locali (mai nazionali e mai in televisione, salvo rare trasmissioni come "Fuori dal coro"); si tratta di **morti su cui non si indaga a sufficienza** e quando

lo si fa - perlopiù col supporto di legali nominati dai familiari che rivendicano il diritto di conoscere le cause di morte del loro caro - non sempre l'autopsia e/o il riscontro diagnostico viene fatto con la competenza e lo scrupolo necessario a garantire un risultato veritiero e ineccepibile, atteso che la ricerca della spike e l'individuazione di elementi a riscontro dell'eventuale correlazione con l'inoculo richiedono una serie di accorgimenti (ad es. l'espletamento dell'autopsia entro 48 ore dopo aver conservato il corpo a basse temperature, prelievo ematico nell'immediatezza del decesso con recupero e conservazione dei liquidi biologici eventualmente disponibili in ospedale nonché ricerca immunologica su organi e tessuti con apposite sonde volte ad individuare eventuali patologie autoimmuni, se indicato dall'anamnesi).

Non si può tacere, infatti, che lo Stato in ogni sua estrinsecazione faccia di tutto per ignorare l'esistenza di queste persone e le loro incresciose situazioni sminuendo e negando, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, **il fenomeno degli eventi avversi**. Non a caso il documentario a loro dedicato - di cui si consiglia a chiunque la visione - reca il titolo "**Invisibili**", perchè tali sono e tali si vorrebbe che restassero, essendo la **prova vivente di quanto queste sostanze, contrariamente ad ogni propaganda, non siano sicure**, oltre ad essere inefficaci rispetto alla prevenzione dell'infezione da Sar-CoV-2, motivo esplicitato nella norma sottoposta al vaglio di costituzionalità come ragione dell'obbligo.

Il motivo per cui lo Stato non le vuole vedere, lo ripeto, è perché le vaccinazioni per ogni malattia per cui sia possibile creare un vaccino sono il punto chiave dell'obiettivo 3 dell'Agenda 2030 adottata su impulso del WEF, laddove questo Piano è portato avanti dall'ONU (che si è scelta come primo partner per l'attuazione dell'Agenda il WEF), dall'OMS (retto principalmente da centri di interesse privati, tanto che primo finanziatore dopo gli Stati Uniti è la Fondazione Bill e Melinda Gates), dall'Unione Europea e di conseguenza dagli Stati che ne fanno parte, tra cui l'Italia, che dal 2014 ha aderito con entusiasmo, tanto da rendersi "capofila" degli obiettivi della *Global Health Security Agenda*, facendo dei propri organismi interni dei convinti promotori ed inflessibili esecutori del progetto vaccinale, di cui il "Piano nazionale per le vaccinazioni 2023-2025" costituisce uno degli ultimi atti. Quel che ci si auspica è che sempre più esseri umani (trattandosi di un piano mondiale di attacco all'uomo su più fronti), cittadini e soprattutto componenti delle Istituzioni a tutti i livelli, magistratura in testa, riescano ad abbandonare i pregiudizi e ad approfondire con lucidità, capacità di discernimento, coscienza del loro ruolo e dei principi che sulla carta ancora sono alla base della comunità umana e della nostra Costituzione, ogni aspetto di questa realtà così complessa e inquietante, facendo luce sugli scenari che si apriranno se si continua ad ignorare quanto sta accadendo e riportando nei fatti al centro della nostra società il rispetto per la persona e la sua libertà, la democrazia, la trasparenza e l'umanità.

Alessandra Chiavegatti